

21/08/2014

21/09/2014

21/08/2014

Firma del Dirigente

amsPROT N° 980
Registro Notifiche

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E MONOPOLIO GIOCHI
UFFICIO LOTTO E LOTTERIE

Il Dirigente

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto, come modificata dalla legge 19 aprile 1990, n. 85;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, con il quale è stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi sopra citate e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1993 e successive modifiche ed integrazioni relativo alla concessione alla Lottomatica S.p.A. per la gestione del servizio del gioco del lotto;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724 ed, in particolare l'art. 33, comma 1, successivamente modificato dall'art. 19, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede l'attribuzione di un punto di raccolta a tutti i tabaccaia che ne facciano richiesta entro il 1° marzo di ogni anno, purché sia garantito un incasso medio annuo da stabilire d'intesa con le organizzazioni sindacali dei rispettivi settori maggiormente rappresentativi sul piano nazionale, salvaguardando l'esigenza di zone periferiche del Paese;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, con il quale è stato emanato il regolamento concernente la disciplina del gioco del lotto affidato in concessione;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed, in particolare, l'art. 41 con il quale è stato fissato il contributo una tantum da versare per ciascun terminale installato per la raccolta del gioco del lotto;

Visto il decreto direttoriale 30 dicembre 1999, concernente l'ampliamento della rete di raccolta del gioco del lotto ed, in particolare, l'art. 3 che stabilisce per le ricevitorie la soglia di incasso medio annuo da garantire;

Visto il decreto direttoriale del 12 dicembre 2003 sempre concernente l'ampliamento della rete di raccolta del gioco del lotto che ha, fra l'altro, stabilito in concreto i criteri da utilizzare ai fini dell'effettiva estensione della rete di raccolta;

Visto il decreto direttoriale del 16 maggio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 2 che prevede la possibilità da parte dell'ufficio centrale competente di poter autorizzare, dopo aver acquisito il parere di apposita commissione all'uopo costituita, il rilascio di nuove concessioni del gioco del lotto a rivendite generi di monopolio, pur in assenza dei requisiti di cui all'art. 1 dello stesso decreto, qualora la rivendita richiedente sia posta a distanza di almeno mille metri dalla ricevitoria attiva più vicina e, per i comuni con popolazione pari o superiore a diecimila abitanti, qualora tale distanza sia di almeno quattrocento metri;

Visto il decreto direttoriale n. 1352/giochi/ltt del 14 maggio 2013 con il quale è stata costituita la commissione per l'esame delle richieste di assegnazione di nuovi punti di raccolta del gioco del lotto di cui all'art. 2 del suddetto decreto direttoriale 16 maggio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l'istanza presentata il 25/9/2013 dalla Sig.ra Cancelliere Tonia, titolare della rivendita speciale n. 9 sita in Striano (NA), Via Poggiomarino n. 107, per ottenere la concessione di un nuovo punto di raccolta del gioco del lotto ai sensi del summenzionato art. 2;

Vista la nota del 18/11/2013, prot. n. 81984 con la quale la Direzione Territoriale per la Campania – sede di Napoli – ha trasmesso la documentazione istruttoria ai fini della valutazione per il rilascio della richiesta autorizzazione;

Visto il parere negativo espresso dalla commissione - di cui al sopra citato decreto direttoriale 16 maggio 2007 e successive modificazioni – nella seduta dell'8/5/2014 in considerazione del fatto che la rete di raccolta esistente risulta idonea a soddisfare le esigenze di vendita della zona.

Vista la nota del 19/05/2014, n. ADM-MNUC-RU 0042217/U con la quale, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, sono stati comunicati alla Sig.ra Cancelliere Tonia i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza avanzata, rappresentando alla medesima la possibilità di produrre specifiche osservazioni;

Atteso che le controdeduzioni da parte dell'istante, non forniscono ulteriori o diversi elementi rispetto a quelli già valutati dalla prevista Commissione e dall'Ufficio;

NON AUTORIZZA

il rilascio della concessione per la raccolta del gioco del lotto alla Sig.ra Cancelliere Tonia, in qualità di titolare della rivendita speciale n 9 sita in Striano (NA), Via Poggiomarino n. 107.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente entro sessanta giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di notifica dello stesso all'interessato.

Roma, li 11 agosto 2014

IL DIRIGENTE
Mario LOLLOBRIGIDA

Per

espl.
Calt.

